

REGOLAMENTO DELLO SPORTELLO PER IL CITTADINO (approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo)

1) Oggetto e scopo

Presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo è istituito lo “*Sportello per il cittadino*” volto a fornire informazioni ed orientamento per l'accesso al servizio della Giustizia con un duplice l'obiettivo

- avvicinare al cittadino il servizio giustizia, ed in particolare coloro che lo offrono, cioè gli Avvocati facilitandogli la conoscenza dei servizi legali e delle opportunità che può trarre dall'assistenza legale e,

- favorire il recupero del significato sociale della difesa tecnica e della considerazione nei confronti della professione forense.

Non potranno essere dati pareri scritti.

2) Beneficiari

Potranno accedere allo “Sportello per il cittadino” i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, nonché persone giuridiche aventi sede, residenza ovvero dimora nella circoscrizione del Tribunale di Teramo. I cittadini stranieri per accedere al servizio dovranno avere una buona conoscenza della lingua italiana o essere accompagnati da persona che faccia loro da interprete.

La richiesta dovrà essere presentata in forma scritta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo che comunicherà la data per l'incontro secondo il calendario che verrà predisposto dal Consiglio.

3) Requisiti

Potranno prestare attività volontaria presso lo “Sportello per il cittadino”, ad eccezione dei Consiglieri dell'Ordine, gli appartenenti all'Albo degli Avvocati di Teramo con anzianità di iscrizione pari o superiore a cinque anni che, nell'ultimo quinquennio non abbiano riportato sanzioni disciplinari; siano in regola con l'obbligo formativo; tengano una condotta di vita professionale specchiata ed illibata.

Sarà onere degli Avvocati interessati presentare domanda dichiarando di accettare le norme del presente regolamento, specificando i settori di attività da loro svolti ed, a richiesta del Consiglio, dovranno comprovare l'attività da loro svolta in tali settori.

Il Consiglio provvederà a formare un registro aggiornato mensilmente con i relativi turni.

4) Attività

L'attività che viene posta in essere presso lo “Sportello per il cittadino” consiste nell'informare e far orientare il cittadino nel “pianeta giustizia”; tale attività dovrà essere svolta solo ed esclusivamente presso i locali dell'Ordine.

5) Gratuità dello svolgimento dell'incarico

L'attività prestata dal professionista è gratuita; pertanto è fatto divieto all'Avvocato di ricevere denaro o altro tipo di compenso per l'attività prestata, da parte del beneficiario della stessa o da terzi.

6) Divieto di assumere incarichi

E' vietato all'Avvocato che presti la propria attività allo sportello di assumere incarichi professionali dal beneficiario della stessa e relativi alla questione esaminata. E' altresì vietato all'Avvocato che presti attività allo sportello assumere, altri incarichi professionali da parte della persona che accede al servizio, in contestualità con la prestazione effettuata. Il divieto si estende anche ai colleghi associati dello studio dell' Avvocato che abbia effettuato la prestazione informativa.

E' comunque vietato all'Avvocato che presti la propria attività allo sportello indicare alla persona il nome di Colleghi che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione esaminata.

7) Luogo di svolgimento della consulenza

E' vietato all'Avvocato di ricevere la persona che accede al servizio fuori dei locali dell'Ordine.

8) Consenso al trattamento dati personali

Prima dell'inizio del colloquio la persona che accede al servizio dovrà firmare il Consenso al trattamento dati personali in conformità con la normativa sulla "privacy"

9) Violazioni del regolamento

Il Consiglio vigilerà sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento. In caso di violazioni, il Consiglio potrà escludere l'Avvocato dal relativo registro ed aprire procedimento disciplinare nei suoi confronti ove ne ricorrano i presupposti. Comporteranno di diritto l'esclusione dal registro:

- a) la mancata presenza da parte dell'Avvocato allo sportello senza giustificato motivo;
- b) il rifiuto od omissione ingiustificati di fornire la propria attività alla persona che accede al servizio;
- c) la violazione dei punti 3, 5, 6, 7 del presente regolamento

